



COMUNE DI CERVASCA

(provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

***Mercato sperimentale temporaneo della
frazione Santa Croce***

I N D I C E

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL REGOLAMENTO	pag.	3
Art. 1 - Istituzione del mercato ed individuazione delle aree utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita.....	pag.	4
Art. 2 - Composizione del mercato e modalità di utilizzo dell'area di posteggio	pag.	5
Art. 3 - Giorni ed orario del mercato; modalità di accesso degli operatori	pag.	6
Art. 4 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con contestuale concessione di posteggio.....	pag.	7
Art. 5 - Utilizzazione di posteggi da parte di agricoltori	pag.	9
Art. 6 - Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta).....	pag.	11
Art. 7 - Subingressi	pag.	13
Art. 8 - Assenze degli operatori dal mercato; casi di decadenza della concessione e di sospensione dell'attività.....	pag.	14
Art. 9 - Spostamento temporaneo o sospensione temporanea del commercio su aree pubbliche	pag.	16
Art. 10 - Sostituzione del titolare dell'autorizzazione	pag.	17
Art. 11 - Obblighi degli operatori	pag.	18
Art. 12 - Responsabile del Servizio ed organi di vigilanza	pag.	19
APPENDICE: Elenco posteggi mercato settimanale.....	pag.	20

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL REGOLAMENTO

Nel testo del regolamento sono richiamati provvedimenti statali e regionali che riguardano il commercio su aree pubbliche, indicandoli - per brevità - con le seguenti sigle:

- D.Lgs. 114/98 = Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*
- L.R. 28/99 = Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*
- D.C.R. 626/00 = Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*
- D.G.R. 32/01 = Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e succ. mod. ed integraz. “L.R. 12 novembre 1999, n. 28 - Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore”.*
- D.Lgs. 228/01 = Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.*
- O.M. / 02 = Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.*
- D.D. 90 / 02 = Determinazione del Direttore regionale 9 luglio 2002, n. 90 “Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.*

**ART. 1 -ISTITUZIONE DEL MERCATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE UTILIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I) è istituito per il periodo di un anno a valere dalla data di approvazione del presente regolamento un mercato sperimentale su area pubblica che avrà luogo, con frequenza settimanale, il venerdì in Via Einaudi 10, località Santa Croce.
2. La disposizione dei posteggi nell'area mercatale è individuata nella tavola allegata al presente regolamento; il loro elenco è riportato in appendice, con l'indicazione della superficie e del settore merceologico di ognuno. Il numero che contraddistingue ogni posteggio nell'elenco corrisponde a quello riportato sulla tavola.
3. Al termine della sperimentazione e previa valutazione dell'esito dell'attività mercatale, si potrà procedere alla definitiva regolarizzazione del mercato, nell'ambito dell'approvazione del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO E MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA DI POSTEGGIO

1. Il mercato è articolato in n° 3 posteggi, di ognuno dei quali è specificato il settore merceologico e la superficie nell'elenco riportato in appendice.
6. Le attrezzature di vendita, l'esposizione delle merci e l'eventuale stazionamento dei veicoli presso la postazione di vendita devono essere contenuti entro lo spazio pertinente ad ogni posteggio con le dimensioni indicate nell'atto di concessione e nelle posizioni visualizzate nella tavola che evidenzia la disposizione dei posteggi nell'area mercatale. La proiezione sul suolo di tende e di strutture di copertura può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione pedonale e veicolare. L'estensione di tende o di strutture di copertura deve mantenere una distanza dal fronte degli edifici tale da evitarne danneggiamenti e da non determinare gocciolamenti dell'acqua piovana sulla facciata.

ART. 3 - GIORNI E ORARIO DEL MERCATO; MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. L'orario della vendita è compreso tra le ore 7.30 e le ore 13.00.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato prima dell'ora di inizio della vendita con modalità determinate dalla Polizia Municipale.
3. Il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro le ore 13.30.
4. I posteggi non occupati entro le ore 8.00 sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera con le procedure previste nell'art. 8. Concluse le operazioni di assegnazione giornaliera non è più ammesso l'accesso al mercato di alcun operatore.
5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 11.00, salvo casi di motivata e grave urgenza.
6. Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con un giorno festivo, l'attività è sospesa. È altresì sospeso nella settimana coincidente con la festa patronale della frazione (San Magno)
7. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nel posteggio assegnato purché non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati nelle aree adiacenti disponibili in prossimità del posteggio.
8. L'accesso ai mezzi privati degli acquirenti all'area mercatale è limitato all'area non perimetrata dalle barriere poste a delimitazione dell'area di vendita dalle ore 8.00.

ART. 4 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONTESTUALE CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. In sede di nuova istituzione del mercato sperimentale il Responsabile del Servizio pubblica un bando per sollecitare domande per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del commercio su area pubblica e per la contestuale concessione di posteggio, della validità di un anno a valere dal termine di cui al comma n. 1 dell'art. 1 del presente regolamento.
2. Il bando è affisso all'albo pretorio del Comune entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale; copia del bando viene inviata alle associazioni provinciali di categoria. Nel caso che si rendano disponibili dei posteggi nel periodo di esercizio del mercato il suddetto bando verrà ripubblicato entro il termine di 30 giorni a decorre dalla data di accertata disponibilità di almeno un posteggio.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata al Responsabile del Servizio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda è fatto obbligo, pena la non ammissibilità, di indicare:
 - ♦ il numero del posteggio richiesto;
 - ♦ il settore o i settori merceologici trattati dall'operatore;
 - ♦ il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - ♦ il possesso, nel caso l'attività riguardi il settore alimentare o misto, dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

4. Il bando, il cui testo è sottoposto al parere delle associazioni provinciali di categoria prima della sua approvazione, contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi disponibili, la localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;
 - b) la data ultima entro la quale l'istanza deve essere spedita;
 - c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - d) i dati e le informazioni che devono essere riportati nella domanda.
5. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un

posteggio da parte dello stesso soggetto.

6. Il Responsabile del Servizio esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria - che viene pubblicata all'albo pretorio - formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
 - b) a parità delle condizioni di cui alla lettera a) la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali e, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;
 - c) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.
7. Qualora la domanda risulti irregolare, il Responsabile del Servizio archivia la pratica e ne dà notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dal ricevimento.
8. Il procedimento si conclude entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle domande; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.
9. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la relativa concessione della durata di un anno;
10. Nel rilascio delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio deve essere rispettata la tipologia merceologica del posteggio riportata in appendice con riferimento unicamente alla casistica: generi alimentari e generi extralimentari. In deroga a questa norma è ammesso il cambio di tipologia tra posteggi per ortofrutta e quelli per piante, fiori, sementi e generi simili; la loro specificazione è riportata in appendice.

ART. 5 - UTILIZZAZIONE DI POSTEGGI DA PARTE DI AGRICOLTORI

1. Si considerano agricoltori gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura ed iscritti alla CCIAA. Ai sensi del D. Lgs. 228/01 le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
2. Il posteggio riservato agli agricoltori può essere occupato da altro tipo di operatore, solamente per assegnazione giornaliera. Lo stesso posteggio può essere assegnato ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.
3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati ad altri tipi di operatori.
4. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo le indicazioni riportate nel precedente articolo 4 e per essa si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento CE 1804/1999. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Cervasca o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;
 - b) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi dell'Unione Europea per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 - 2006, misure FI - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Cervasca o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
 - c) aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede in Cervasca o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.

- d) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
5. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al precedente comma, si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.
6. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio da parte del Responsabile del Servizio della concessione di posteggio, che ha validità di un anno. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione; nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
7. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.
8. I posteggi non occupati dal titolare sono assegnati secondo i criteri indicati nell'art. 8 a proposito dell'assegnazione giornaliera. L'ora in cui inizia l'assegnazione giornaliera è quella indicata nell'art. 3. Al produttore agricolo titolare di concessione decennale che si presenti sul mercato dopo tale ora si applicano le disposizioni fissate, per la medesima evenienza, nell'art. 6 per gli operatori commerciali.
9. Gli agricoltori presenti sul mercato sono tenuti al rispetto delle norme igieniche ed alle disposizioni previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi, ai giorni ed all'orario di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI (SPUNTA)

1. I posteggi che non sono occupati dall'operatore autorizzato entro l'ora stabilita (vedere art. 3) e quelli eventuali che fossero liberi e non ancora riassegnati sono considerati disponibili per assegnazione giornaliera (spunta) a soggetti legittimati al commercio su area pubblica presenti sul mercato.
2. I titolari di concessione di posteggio che pervengono sul mercato dopo l'ora di inizio della spunta e prima della sua conclusione possono accedere al loro posteggio solo se il posteggio non sia già stato assegnato e se il loro accesso all'area mercatale sia ancora possibile in relazione alla già avvenuta installazione delle attrezzature di vendita da parte di altri operatori. Quando, per effetto del ritardo, l'operatore non possa occupare il posteggio in concessione, può partecipare ad assegnazione giornaliera di altri posteggi, ponendosi in coda all'elenco di coloro che già hanno segnalato agli agenti della Polizia Municipale il loro interesse a partecipare alla spunta secondo un ordine definito dall'anzianità dell'autorizzazione. terminate le operazioni di spunta non è più consentito l'accesso all'area mercatale ad alcun operatore.
3. L'assegnazione giornaliera avviene seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) più alto numero di presenze sul mercato;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risulta dal registro delle imprese;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. Gli agenti della Polizia Municipale provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta. Si considera come presenza il fatto che l'operatore si sia presentato all'ora della spunta agli agenti incaricati fornito delle attrezzature necessarie alla vendita, anche se non ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera a seguito dell'effettiva impossibilità, accertata dagli agenti, di occupare il posteggio; per contro la presenza non viene conteggiata nel caso in cui l'operatore non accetti il posteggio assegnatogli e nel quale avrebbe oggettivamente potuto collocarsi.
5. Le graduatorie di cui al comma precedente sono aggiornate all'inizio di ogni mese e non è richiesta la presentazione di istanza per l'inserimento in graduatoria.
6. Nell'assegnazione giornaliera non è richiesto il rispetto della connotazione

tipologica del posteggio indicata in appendice. L'assegnazione giornaliera è vincolata dalla possibilità di provvedere, quando necessario, all'allacciamento agli impianti a rete.

7. Per gli agricoltori si applicano i medesimi criteri di priorità stabiliti per le loro concessioni decennali (vedere art. 5, commi 4 e seguenti), con l'aggiunta, a parità di altre condizioni, del minor numero di presenze.
8. L'assegnazione giornaliera non comporta una preventiva domanda.
9. Le presenze continuano a computarsi, anche a favore dell'eventuale subentrante nell'attività senza soluzione di continuità; le presenze si azzerano quando l'operatore acquisisce un posto fisso sul mercato.

ART. 7 - SUBINGRESSI

1. In caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale, il cessionario, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, inoltra al Comune di Cervasca la comunicazione di subingresso con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'autorizzazione originale. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D. Lgs. 114/98. In caso di cessazione della gestione, entro i quattro mesi successivi, il titolo è re intestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
5. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente non si trasferiscono al cessionario.
6. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 8 - ASSENZE DEGLI OPERATORI DAL MERCATO; CASI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Gli agenti della Polizia Municipale, prima di procedere alle operazioni di assegnazione giornaliera, provvedono alla rilevazione delle presenze e delle assenze, che vengono annotate in un apposito registro con la specificazione delle cause che hanno determinato l'assenza.
2. A partire dalla quindicesima assenza, fatti salvi i casi giustificativi di assenze di cui al successivo comma 3, la concessione di posteggio decade; l'assenza cui si fa riferimento è quella addebitabile al titolare di concessione.
3. Si considerano casi giustificativi di assenze e tali da non influire sulla decadenza della concessione quelli derivanti da malattia, gravidanza. La documentazione che motivi l'assenza deve essere spedita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assenza o dell'inizio del periodo di assenza (ad esempio per comunicare la sospensione dell'attività per un periodo di ferie), salvo i casi di assenza per malattia o per gravi motivi personali a fronte dei quali la documentazione deve essere spedita non oltre 8 giorni dal verificarsi delle ragioni che hanno determinato l'assenza.
4. L'operatore commerciale ha diritto ad un numero di giorni di ferie non superiore a 30 nell'arco dell'anno solare; non è consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente. L'operatore interessato a fruire di un periodo di ferie deve inoltrare domanda al Responsabile di Polizia Municipale con la specificazione del periodo richiesto; l'autorizzazione alle ferie è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che procede in modo tale da garantire un regolare servizio al consumatore.
5. Trattandosi di un mercato che si svolge con cadenza settimanale, l'assenza per ferie in un giorno di mercato corrisponde a 7 giorni ai fini del calcolo del massimo di cui al comma precedente.
6. Qualora il titolare di concessione di posteggio lasci il mercato prima dell'ora stabilita dall'art. 3 - comma 5 senza una motivata e grave ragione, perde il diritto alla registrazione della presenza e la conseguente assenza viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione.
7. In casi di particolare gravità delle infrazioni alle norme che regolano l'attività commerciale su aree pubbliche o di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni solari. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno, anche se l'interessato ha provveduto al pagamento dell'eventuale sanzione.

8. Per le eventuali autorizzazioni stagionali di produttori agricoli, le assenze ai fini della decadenza della concessione sono conteggiate in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero anno; per stagione si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
9. Il Responsabile del Servizio provvede a comunicare all'interessato la decadenza della concessione del posteggio secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 32/01, Titolo IV, capo VI.
10. La concessione di posteggio cessa se il titolare rinuncia. Questa facoltà è esercitata dal titolare del posteggio mediante comunicazione al Responsabile del Servizio.
11. Il conteggio delle assenze non viene effettuato qualora il giorno di mercato coincida con un giorno festivo e qualora, a causa di cattive condizioni meteorologiche, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ravvisi che il mercato non può avere un adeguato svolgimento con un numero sufficiente di operatori presenti.

**ART. 9 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE
TEMPORANEA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su aree pubbliche attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'effetto dell'ordinanza si produce limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.
2. Spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale determinati da eventi diversi da quelli del comma 1 dovranno essere concordati con rappresentanze degli operatori interessati e le loro associazioni provinciali.
3. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi 1 e 2 precedenti vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione indicata nel provvedimento comunale che stabilisce lo spostamento.
4. I nuovi posteggi sono assegnati in base alla scelta effettuata dagli operatori interessati, che la esprimono secondo un ordine di priorità determinato dalla maggiore anzianità della concessione di posteggio originaria e, quando questa non è individuabile, dalla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese.
5. Qualora, in particolari evenienze, si riscontri una presenza ridotta di operatori, tale da determinare un'interruzione della continuità nella disposizione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dispone, d'intesa con gli operatori interessati, gli spostamenti di posteggi necessari a ripristinare la continuità stessa.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e devono, inoltre, essere muniti di dichiarazione del titolare comprovante la delega alla sostituzione; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
2. La sostituzione dell'operatore con soggetti diversi da familiari coadiutori o da dipendenti può avvenire, come indicato nel comma 1, a fronte di casi eccezionali ed a titolo temporaneo. Per casi eccezionali si intendono:
 - malattia, con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato;
 - incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;
 - gravi ed improvvisi motivi familiari che impediscano temporaneamente la partecipazione al mercato al titolare dell'autorizzazione.La durata della sostituzione di cui al presente comma è strettamente correlata al verificarsi dell'emergenza.
3. Le disposizioni relative alla sostituzione si applicano a qualunque forma di esercizio dell'attività, quindi anche all'occupazione di posteggi a titolo precario (spunta); le medesime disposizioni si applicano anche agli agricoltori.

ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione; non è consentito, in alcun caso, esercitare l'attività con copia fotostatica dell'autorizzazione.
2. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, quando inerenti alla loro attività, ed in particolare alle disposizioni dell'O.M. / 02 e della D.D. 90 / 02; sono altresì tenuti alla rigorosa pulizia dei banchi e delle attrezzature. I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, ove esistano, o asportati al termine del mercato; i rifiuti non assimilabili a quelli urbani devono essere allontanati dal mercato a cura dell'operatore.
3. È vietata la vendita di generi non previsti dall'autorizzazione e di generi alimentari non idonei al consumo o non conformi alle leggi sanitarie. In tali casi le merci sono confiscate. Si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano nel posto di vendita.
4. I cartellini o il listino dei prezzi ed ogni altra informazione devono essere chiari, leggibili e con inequivocabili riferimenti alle quantità e qualità dei prodotti.
5. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, sporcare il suolo, gli edifici e le attrezzature urbane e sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
6. L'uso di mezzi di amplificazione vocale o di diffusione di suoni non deve essere fastidioso per l'utenza e per i residenti.
7. L'amministrazione comunale non è Responsabile di furti e danneggiamenti che si verificano durante l'esercizio dell'attività commerciale.
8. L'utilizzo dei posteggi è assoggettato al pagamento canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, dell'importo definito dal Comune per l'allacciamento agli impianti a rete; per quanto riguarda l'utilizzo giornaliero dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, gli importi sono proporzionali al tempo di utilizzo.
9. La mancata osservanza del presente regolamento e delle disposizioni che regolano l'attività commerciale su area pubblica è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti ed in particolare a quelle previste dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
10. La merce usata deve essere posta in vendita con un cartello posizionato in modo visibile di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 recante la scritta "merce usata".

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ED ORGANI DI VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio è il funzionario comunale Responsabile del settore commercio.
2. La vigilanza ed il controllo del commercio su aree pubbliche spettano agli agenti della Polizia Municipale.
3. Ulteriori attività di vigilanza e di controllo sono svolte da altri organi di polizia e dall'autorità sanitaria.
4. Nel caso in cui i titolari di concessione di posteggio lo ritengano opportuno, possono nominare una commissione di mercato con il compito di collaborare con gli organi di vigilanza e di controllo.

APPENDICE

MERCATO SETTIMANALE

Elenco posteggi

(la posizione dei posteggi nell'area mercatale e le dimensioni di ognuno sono visualizzate nella tavola allegata al presente regolamento la cui modifica è consentita con atto del Responsabile del Servizio)

POSTEGGIO n.	SUPERFICIE mq.	SETTORE MERCEOLOGICO (alimentare / extralimentare o produttore agricolo)
1	25 (5,00 X 5,00)	produttore agricolo
2	45 (9,00 X 5,00)	alimentare / extralimentare
3	25 (5,00 X 5,00)	alimentare / extralimentare